



ORDINANZA N. 6 DEL 29/06/2015

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

RILEVATO che ai bordi delle strade comunali e provinciali risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono rami, fronde o foglie verso la sede stradale, invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica stradale, oltre che rappresentare pericolo per la circolazione veicolare e pedonale, in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate;

RAVVISATA la necessità di ottenere una migliore manutenzione delle aree, scarpate, siepi e piantagioni laterali e adiacenti le strade pubbliche, mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le essenze che generino pericolo ed ostacolo alla circolazione stradale, al fine di assicurare buone condizioni di sicurezza e di viabilità delle carreggiate;

VISTI gli artt. 16, 17, 29, 30 e 31 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada) che stabiliscano norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "T.U. degli Enti Locali";

VISTI gli artt. 892, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

RITENUTO di dover procedere all'emissione di Ordinanza per provvedere al taglio e/o potatura delle piante lungo i bordi delle strade pubbliche e ciò al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

ORDINA

A tutti i proprietari o tenutari di terreni frontisti di strade comunali e provinciali di uso pubblico, ciascuno per il tratto di sua competenza, entro il termine perentorio del 30 NOVEMBRE 2015:

- 1) Di tagliare e mantenere le siepi a distanza tale da non restringere la carreggiata, danneggiare o impedire la visibilità di segnali stradali e dei veicoli in transito;
- 2) Rimuovere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale o che possono ingombrarlo sottoposti a carico di neve;
- 3) Di mantenere le ripe laterali e adiacenti le strade, sia a monte che a valle delle stesse, ivi compreso le opere di sostegno, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale e l'ingombro delle pertinenze della sede stradale medesima;
- 4) Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi impiantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;
- 5) Di realizzare, altresì, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

AVVERTE



Tutti i proprietari o tenutari di terreni frontisti di strade comunali e provinciali di uso pubblico che i lavori di cui alla presente Ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non oltre la scadenza prefissata, dopodiché, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere d'ufficio con mezzi propri o avvalendosi di ditte specializzate.

Resta nella facoltà dell'Ente proprietario o gestore della strada addebitare ai proprietari o tenutari dei terreni le relative spese, trattenendo, a parziale compenso del lavoro il legname risultante, senza che niente abbiano più a pretendere

Fatta salva ogni azione contravvenzionale al riguardo, indipendentemente dagli interventi di cui ai punti da 1) a 5) fatti dall'Amministrazione pubblica, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili all'inosservanza della presente Ordinanza.

R I C O R D A

Che successivamente alla esecuzione d'ufficio, a seguito dell'inadempienza dei proprietari o tenutari e per motivi di sicurezza, le spese verranno addebitate ai frontisti proprietari.

Che chiunque viola le disposizione di cui agli artt. 29 e 31 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 125,19 a €. 500,76, ai sensi del comma 3 dell'art. 29.

Che alla violazione delle disposizioni degli art. 29 e 31 succitati consegue la sanzione amministrativa dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 si avverte che, contro la presente ordinanza, in applicazione alla legge 06/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna. In relazione al disposto dell'art 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione dell'apposita segnaletica stradale, come previsto dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e pubblicata all'Albo Pretorio comunale.

DISPONE

Che gli organi di Polizia Stradale, incaricati dall'art. 12 del vigente codice della strada, si curino del rispetto di quanto sopra ordinato e che l'ufficio tecnico comunale si incarichi della presente ordinanza per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Giuseppe Geom. Ballotti